

**Seminari di Amicus curiae**  
**Ferrara, 27 marzo 2009**  
**Il lodo ritrovato**

Questioni processuali nell'applicazione  
della l. 23 luglio 2008, n. 124

di RENZO ORLANDI

SOMMARIO: 1 Preambolo. – 2. L'obbligo di sospendere i processi (commi 1 e 7). – 3. Rinuncia della sospensione da parte dell'imputato (comma 2). – 4. La sospensione non reiterabile (5). – 5. La parte civile (comma 6). – 6. La sospensione della prescrizione (comma 4).

1. *Preambolo.*

Il cosiddetto lodo Alfano ribadisce con qualche variazione, l'antecedente rappresentato dal cosiddetto lodo Schifani del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. con la sent. n. 24 del 2004. Entrambi questi provvedimenti legislativi invertono la netta tendenza degli anni precedenti caratterizzata da una progressiva soppressione o limitazione di privilegi e immunità assicurate a uomini politici e pubblici ufficiali. Penso all'autorizzazione a procedere in favore della polizia per reati commessi con l'uso delle armi, cancellata nel 1963 (sent. n. 94) dalla Corte costituzionale e, ancora, alle garanzie amministrative in favore di sindaci e prefetti, abolite sempre dalla Corte costituzionale nel 1965 (sent. n. 4). Analoghe prerogative immunitarie previste a vantaggio di funzionari addetti alla Commissione Inquirente del Parlamento e alla Corte Costituzionale (l. n. 20 del 1962) sono state abolite dalla l. n. 170 del 1978. La specialissima Commissione parlamentare istituita per perseguire i reati ministeriali, è stata cancellata dalla consultazione referendaria del 1987. L'autorizzazione a procedere necessaria per perseguire i parlamentari è stata abolita con legge costituzionale nel 1993, per ragioni di "opportunità" politica. E la già citata sent. 24/2004 conclude la nutrita serie dei provvedimenti improntati all'eliminazione di immunità considerate incompatibili con il principio di eguaglianza.

Di fronte a una simile evoluzione normativa, che rispecchia il generale sfavore politico per le garanzie immunitarie, viene da chiedersi quale ragione abbia indotto il legislatore a ripristinare, con pervicacia, dopo il tentativo andato a male nel 2003, il privilegio processuale per i quattro presidenti.

Cominciamo con l'esaminare le rivelazioni fornite al riguardo dai protagonisti della riforma culminata nella fulminea approvazione della l. 124/2008. Fra i motivi che il ministro della giustizia ha ritenuto di addurre sta un rilievo tratto proprio dalla sent. 24/2004 della Corte cost. L'iniziativa sarebbe giustificata dall'esigenza di tutelare il "sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato": in

quell'esigenza la Corte ravvisò un "interesse apprezzabile dell'ordinamento". Espressione sibillina e allusiva (soprattutto per l'aggettivo "apprezzabile"), non necessariamente riferibile a un interesse capace di giustificare una deroga al principio di eguaglianza. Ma ammettiamo pure che sia così, vale a dire che l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni dei quattro presidenti sia di vitale importanza per il corretto funzionamento delle nostre istituzioni. Se così fosse, lo si sarebbe potuto (e, direi, dovuto) tutelare ben prima del luglio 2008, già all'indomani della sent. 24/2004 che dichiarava illegittimo l'art. 1 della citata l. 140 del 2003. La maggioranza della XIV legislatura (pressoché identica all'attuale) ha avuto più di due anni a disposizione (dal febbraio 2004 al marzo 2006) e numeri sufficienti in Parlamento per varare un provvedimento capace di tutelare quell'"apprezzabile interesse". Perché non lo si è fatto? Perché non si è tratto spunto dalla declaratoria di illegittimità per approvare una legge che, tenendo conto dei paletti posti dalla Corte, tutelasse le alte cariche in maniera da non ledere principi costituzionali? Evidentemente, la cosa non è parsa così importante, né così urgente. Lo è diventata, importante e urgente, solo più tardi, nel corso della presente legislatura, alla vigilia di un dibattito che si stava per chiudere nei confronti di una delle alte cariche. Si rafforza quindi il sospetto che la sospensione processuale imposta dalla l. 124 del 2008 abbia la sua ragion d'essere in motivi contingenti, precisamente nell'opportunità di evitare una pronosticabile condanna a carico di questo alto dignitario; non in lacune del nostro ordinamento politico-costituzionale tali da giustificare un'organica revisione delle norme che regolano il rapporto fra giustizia e politica. Il motivo addotto dal ministro appare perciò pretestuoso e tale da dissimulare (più che spiegare) la vera ragione dell'intervento legislativo.

La vera *ratio* ispiratrice della l. 124/2008 emerge chiara e netta, senza infingimenti né giri di parole, dalla lettera inviata il 26 giugno 2008 dal Presidente del Consiglio al Presidente del Senato. Vi si lamenta la pervicace inclinazione dei magistrati milanesi a perseguire penalmente il *premier* in carica. In un passaggio cruciale di quella missiva si parla di "...ennesimo stupefacente tentativo di un sostituto procuratore milanese di utilizzare la giustizia a fini mediatici e politici, in ciò supportato da un Tribunale anch'esso politicizzato e supinamente adagiato sulla tesi accusatoria." Anche supponendo che la critica abbia un qualche fondamento, l'assunto non può essere posto a sostegno di una norma sul tipo di quella varata con la l. 124/2008. Non è ammissibile paralizzare l'attività di accertamento penale, sul presupposto di un uso distorto della funzione giudiziaria. Dev'essere il processo la sede per discutere e semmai rimediare eventuali storture o errori nell'applicazione di norme sia sostanziali sia processuali. Del resto è lo stesso Presidente del consiglio, nella lettera citata, qualche riga sotto, a

preannunciare una dichiarazione di riconsiliazione, indicando così il rimedio adeguato alla patologia denunciata. Fin qui, il discorso corre sul filo di una critica politica che qualifica come inopportuna una scelta legislativa motivata da una sorta di risentimento contingente rispetto all'asserita scorrettezza di taluni magistrati (non più di due o tre), operanti presso l'ufficio giudiziario milanese.

Ma la valutazione (tutta politica) di inopportunità diventa giuridicamente pregnante quando si fa critica della discrezionalità legislativa e dei limiti costituzionali entro i quali essa è costretta. Sospendere il processo nei confronti di alcuni soggetti, sul presupposto che l'autorità giudiziaria abusi dei propri poteri è scelta che porta in sé i germi della sproporzione. In altre parole, legiferare supponendo la sistematica malafede del magistrato penale porta inevitabilmente a soluzioni squilibrate. Sono in gioco interessi in contrasto, sicché si impone un bilanciamento ragionevole. E l'interesse al perseguimento dei reati non potrà esser assicurato in maniera ragionevole, se l'idealtipo del magistrato è quello del farabutto che abusa sistematicamente del potere confidatogli.

La sent. n. 24 del 2004 aveva censurato la non sottoponibilità a processo dei cinque presidenti ritenendola irragionevole perché "generale, automatica e di durata indeterminata". Un modo per dire che la tutela apprestata alla carica pubblica era sproporzionata al fine perseguito. Eccessivo il costo imposto all'interesse pubblico di perseguire i reati, oltre che al diritto di difesa dello stesso imputato e delle eventuali parti civili.

Il testo odierno è diverso, redatto tenendo conto dei rilievi svolti dalla Corte cost. nella citata sent. 24/2004. Ma è sufficiente a salvarlo da censure di illegittimità?

E' quel che si cercherà di stabilire, analizzando le nuove regole processuali previste dall'art. 1 l. n. 124 del 2008.

Prescindo qui dall'esaminare i profili di stretta pertinenza del diritto costituzionale, come il problema (già esaurientemente svolto dal prof. Salerno), se sia legittimo intervenire con legge ordinaria sul delicato terreno delle immunità politiche. Una sola notazione, a questo riguardo mi sembra opportuna. Penso che argomenti in favore della tesi negativa si possano trarre da Corte cost. n. 300 del 1984 (sentenza stranamente poco o nulla considerata nelle discussioni sul c.d. lodo Alfano). In quel caso era in discussione l'estensione di una garanzia immunitaria (l'autorizzazione a procedere) effettuata con legge ordinaria (l. n. 437/1966 e l. 150/1977) in favore dei parlamentari europei. La Corte considerò legittima quell'estensione, ma lo fece sulla base del rilievo che le leggi impugnate, essendo attuative di un trattato internazionale (Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e Protocollo sui privilegi e le immunità firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965), trovavano la propria *ratio*

giustificatrice nell'art. 11 Cost. La limitazione di sovranità che ne scaturiva aveva, pertanto, un preciso ancoraggio costituzionale. Non poteva essere censurata né sotto il profilo del principio di eguaglianza, né per un asserito contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale. In quella sentenza la Corte poteva affermare che "non esistono più nell'Ordinamento prerogative, dipendenti da leggi ordinarie, che subordinino a condizioni di procedibilità l'azione penale nei confronti di persone diverse da quelle contemplate dalla Costituzione o da leggi costituzionali". Si dirà che l'autorizzazione a procedere è cosa diversa dalla sospensione del processo, sicché quel che disse la Corte cost. nel 1984 non può valere per la legge del 2008. In realtà, i due istituti hanno un tratto comune che risulta decisivo per la soluzione del nostro problema: ad entrambi la legge collega una situazione di improcedibilità a protezione di una funzione politica. Non voglio però indugiare oltre su un punto che fuoriesce dall'ambito del tema assegnatomi.

Passo dunque, senza esitare, all'esame delle regole processuali espresse nell'art. 1 l. 124/2008, per valutarne la ragionevolezza e compatibilità con i parametri della nostra Costituzione.

## 2. *L'obbligo di sospendere i processi (commi 1 e 7)*

I processi riguardanti i quattro presidenti "sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione".

Come si può notare, il punto di vista è quello del presidente che ha già un processo in corso, altrimenti non si sarebbe detto che i processi "sono sospesi". Si sospende solo ciò che ha già avuto inizio. La situazione immaginata è, dunque, quella, affatto particolare, di un presidente già sotto processo, che ne deve essere esentato. Un'ulteriore avvisaglia (se ce ne fosse bisogno) del carattere personalistico della regola. Concepita su un piano di maggior astrattezza, la disposizione avrebbe dovuto esser formulata come segue: "Non possono essere sottoposti a processo ...". Così si esprimeva, come si ricorderà, l'art. 1 l. 140/2003, che, sotto questo profilo, risultava formulato più correttamente. Un evidente *lapsus calami* del legislatore frettoloso. E non c'è bisogno di scomodare Sigmund Freud e la sua psicopatologia della vita quotidiana per capire cosa si celi dietro quel *lapsus*.

Resta da stabilire (giacché la norma non lo prevede espressamente) come debba comportarsi il magistrato, quando il processo penale per reato extrafunzionale inizia dopo l'assunzione della carica. La soluzione dipende dal senso che si sceglie di attribuire al termine "processo".

Se lo si intende nel significato abitualmente assegnatogli dal codice di rito, come corrispondente alla porzione di attività giudiziaria successiva all'esercizio dell'azione penale, se ne trae la conclusione che non è vietata l'indagine preliminare nei confronti del presidente. L'indagine potrebbe dunque essere portata avanti sino alla sua conclusione, pur con i limiti imposti dalle norme costituzionali che proteggono i presidenti che siano al contempo membri del parlamento (art. 68 commi 2 e 3 cost.).

Se, invece, il termine "processo" è inteso in senso più ampio, come sostenuto, ad esempio, dal giudice romano con l'ord. 26 settembre 2008, nemmeno l'indagine preliminare potrebbe essere avviata. Si potrebbe al più procedere all'iscrizione della notizia di reato (art. 335 c.p.p.) e nulla più. Resterebbe poi salva l'eccezionale e per ciò stesso occasionale assicurazione di mezzi di prova, da assumere con le modalità dell'incidente probatorio (art. 1 comma 3 l. 124/2008).

La tesi che include nel divieto di procedere anche l'indagine preliminare poggia su un duplice rilievo:

- a) sul riferimento testuale (nel comma 7) a "ogni fase" del processo in corso: posto che fra le partizioni del giudizio di primo grado va annoverata anche la "fase" delle indagini preliminari, la legge – si sostiene – non può che riferirsi anche ad essa, quando parla di "ogni fase".
- b) sulla possibilità di assumere l'incidente probatorio, fatta salva dal citato comma 3: posto che l'incidente probatorio è un'eccezionale modalità di formazione della prova da assumere durante l'indagine preliminare, perché non rinviabile al dibattimento, la disposizione del comma 3 varrebbe come una sorta di interpretazione autentica del significato da attribuire al termine "processo".

Ritengo francamente poco convincenti entrambi gli argomenti. Con riguardo al primo, va detto che un legislatore considerato inaffidabile quando usa il termine "processo" lo è altrettanto quando usa una formula di stile quale "ogni fase, stato e grado".

Quanto poi al richiamo che il citato comma 3 fa all'incidente probatorio, esso non prova alcunché. Lo stesso giudice romano ricorda che – dopo Corte cost. sent. 77/1994 – gli artt. 392 ss. sono applicabili pure all'udienza preliminare, vale a dire a una fase certamente appartenente al "processo" in senso stretto. E, se vogliamo mantenerci sul piano delle incongruenze testuali, dobbiamo osservare che, qualora si fosse inteso bloccare anche l'attività di indagine, si sarebbe dovuta prevedere una sospensione del termine imposto all'indagine stessa (come accade ad esempio nell'art. 70 comma 3 seconda parte c.p.p., quando il procedimento va sospeso a causa per l'incapacità dell'imputato a parteciparvi coscientemente). Ma, ripeto, la soluzione non va ricercata sul

piano testuale, proprio perché il legislatore si è dimostrato inaffidabile e poco consapevole nella scelta delle parole.

Altro è l'argomento a mio avviso risolutivo e si tratta di argomento favorevole alla tesi che vuole affrancata l'indagine preliminare dall'obbligo di sospensione del comma 1. Una paralisi completa del procedimento penale – con la sola eccezione delle prove non rinviabili da assumere ex artt. 392 ss. – farebbe apparire il “costo” del privilegio assegnato ai quattro presidenti più sproporzionato di quel che in realtà già non sia. Per quale ragione, infatti, impedire alla polizia e al pubblico ministero di effettuare indagini che non comportano la partecipazione dell'indagato e che, pertanto, non sono tali da interferire con il sereno svolgimento della funzione pubblica? A meno che non si intenda preservare i quattro presidenti anche dai contraccolpi psicologici che un'indagine a loro carico comporterebbe. Ma se la tutela dell'interesse in questione dovesse spingersi davvero così in là, resterebbe ben poco per salvare il contrapposto interesse al perseguimento penale. Ogni indagine impedita sul nascere dopo anni di tregua forzata – interrotta solo da eventuali e improbabili incidenti probatori – sarebbe destinata pressoché certamente all'archiviazione. Soluzione sbilanciata, com'è facile intuire, tutta a svantaggio dell'interesse al perseguimento penale.

C'è addirittura da chiedersi se la stessa sospensione del processo (*stricto sensu*) non sia un mezzo sproporzionato al fine di garantire il privilegio dei quattro presidenti.

Il “sereno svolgimento delle funzioni” loro assegnate non può comportare una “presunzione assoluta di legittimo impedimento” a comparire davanti al giudice. E' proprio la sent. 24/2004 a metterci su questa strada. Quando in essa si afferma che lo svolgimento (sereno) delle funzioni presidenziali è “interesse apprezzabile” si vuol intendere che, a salvaguardarne l'esercizio, è sufficiente considerarle come motivi di legittimo impedimento a comparire. Un legittimo impedimento temporaneo, non permanente. Per questo è lecito dubitare che la sospensione del processo sia mezzo congruo e adeguato al fine enunciato. Ad assicurare il sereno svolgimento della funzione dovrebbe essere sufficiente l'accortezza del magistrato nel valutare i numerosi legittimi impedimenti di uomini politici, certamente impegnati in molte attività istituzionali.

Le linee tracciate, a questo riguardo, da Corte cost. sent. 225/2001 possono fornire un'utile guida. Si ricorderà quel passaggio in cui la Corte afferma che “vi sono giorni della settimana (di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica) e periodi dell'anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari.”

Sarebbe sufficiente programmare l'attività processuale tenendo conto del calendario di impegni governativi. Con un po' di buona volontà ci si riesce. Del resto, molti capi politici stranieri, con agende non meno ricche di quelle dei nostri quattro presidenti,

hanno affrontato processi penali, trovando il tempo per difendersi davanti al giudice. Intendo dire, insomma, che un accettabile equilibrio fra interesse al perseguimento penale e interesse a salvaguardare il sereno esercizio delle funzioni presidenziali può essere trovato in una trasparente e leale applicazione delle norme sul legittimo impedimento, secondo le indicazioni fornite dalla citata sent. 225/2001.

Nella scia di questo ragionamento è ravvisabile un contrasto anche con il principio di ragionevole durata del processo. Impedire la chiusura del giudizio per un periodo così prolungato non ha apprezzabili contropartite in termini di tutela dell'interesse al sereno svolgimento della funzione presidenziale. Se il problema è quello di assicurare, qualche volta, la partecipazione dell'imputato al processo lo si può risolvere con costi temporali assai più ridotti. Come detto, agenda alla mano e un po' di buona volontà, da parte di tutti. Si consideri, inoltre, che vi sono fasi del processo, come ad esempio il ricorso in cassazione, che non ammettono la partecipazione dell'imputato. Eppure questa legge imporrebbe irragionevolmente la sospensione di un processo persino se pendente in cassazione.

### *3. Rinuncia della sospensione da parte dell'imputato (comma 3).*

Solitamente si rinuncia a un diritto disponibile. La garanzia politica (anche quando, come in questo caso, assurge a privilegio) tutela un interesse pubblico e non dovrebbe, pertanto, essere rinunciabile dal diretto interessato. Ma c'è di più. Se c'è un soggetto che va tenuto al di fuori di una simile decisione, questo è proprio l'imputato. Non c'è nulla di equilibrato nel far dipendere dalla volontà di quest'ultimo la scelta dell'interesse da far prevalere. Il presidente-imputato è parte in causa. Come si può farne l'arbitro di questo delicato bilanciamento fra i due interessi in gioco? Solo un soggetto formalmente esterno alla contesa (Camera dei deputati, Senato) potrebbe aver qualche titolo ad intervenire per stabilire quale dei due interessi vada pur momentaneamente tacitato. Ma, allora, dal modello della sospensione si passerebbe a quello dell'autorizzazione a procedere, con la quale questa particolare ipotesi di sospensione processuale, bisogna ammetterlo, ha innegabili analogie. Analoga, è, in particolare, la situazione di improcedibilità provocata dall'art. 1 comma 1 l. 124/2008 a quella che si produce quando la richiesta autorizzazione a procedere rimane senza risposta per l'intero corso della legislatura.

Più coerente con i postulati della divisione dei poteri sarebbe stato abbandonare l'automatismo della sospensione processuale e assoggettare al filtro di un'autorizzazione politica l'instaurazione del processo o la sua prosecuzione nei confronti delle quattro alte

cariche. Detto altrimenti, la rinuncia alla sospensione non è il modo più opportuno per rompere quell'automatismo che Corte cost. 24/2004 aveva censurato come irragionevole.

Né – a ben vedere – sarebbe stata sufficiente una soluzione sul tipo di quella adottata in caso di sospensione del procedimento per essere l'imputato incapace di partecipare coscientemente al processo. In siffatta situazione, l'art. 71 c.p.p. ammette che possano essere assunte prove anche nell'interesse e su richiesta della difesa (comma 4) e che il caso possa essere chiuso con una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (comma 1). L'imputato incapace è in una situazione di legittimo impedimento permanente, finché la patologia perdura. L'automatismo della sospensione processuale può quindi esser ragionevolmente derogato solo per compiere gli atti ammessi dal citato art. 71.

Non così per i nostri quattro presidenti: come già detto, per essi non sussiste un assoluto e permanente legittimo impedimento a comparire. E l'eventuale rinuncia alla sospensione non significherebbe certo la rinuncia a far valere le numerose, legittime cause di impedimento, motivate dai molteplici compiti istituzionali cui ciascuno dei quattro deve attendere.

#### 4. *La sospensione non reiterabile (comma 5).*

Che l'impedimento a comparire non sia assolutamente abbinato all'alta carica esce confermato dalla singolare disposizione del comma 5. La sospensione non è reiterabile in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni presidenziali.

Si è inteso con ciò corrispondere alla censura che Corte cost. 24/2004 aveva fatto con riguardo alla durata indeterminata della sospensione. Così facendo si è però caduti in una grave incongruenza. I primi commentatori della l. 124/2008 hanno già rilevato che, in questa maniera, la garanzia politica scatta in modo causale, secondo che si tratti di prima o seconda nomina o elezione a una delle cariche presidenziali. Da questo corretto rilievo si può trarre un'ulteriore considerazione. Se per la nuova elezione o nomina la sospensione non opera dobbiamo dedurre che non c'è alcuna incompatibilità assoluta fra l'esercitare una delle quattro funzioni presidenziali e il partecipare a un processo penale. Nessun assoluto né permanente legittimo impedimento. Ma, se per l'eventuale carica successiva il processo può essere fatto, lo stesso deve valere anche per la carica precedente. L'interesse al sereno svolgimento della funzione è una grandezza costante, da soddisfare alla stessa maniera, in ogni fase della vita politica. Questa è un'ovvietà per chi guarda al singolare privilegio qui in discussione dal punto di vista delle funzioni connesse con la carica.



Non è un'ovvietà solo per chi guarda allo stesso privilegio dal punto di vista del soggetto (persona fisica) che ne usufruisce. Evidentemente non lo si vuol avvantaggiare troppo. Si ritiene sufficiente la sospensione del processo per la durata di una sola carica. Le funzioni connesse con la nuova investitura dovranno e potranno essere svolte anche partecipando al processo penale.

In questa centratura sul privato interessato sta il lato debole e, a mio avviso, l'indice di irragionevolezza della regola espressa nel comma 5.

#### 5. *La parte civile (comma 6).*

Il danneggiato ha facoltà di uscire dal processo penale per coltivare separatamente la pretesa risarcitoria, senza subire rallentamenti (anzi, potendosi giovare di un accorciamento dei termini) nel processo civile. Norma sacrosanta, con la quale si evita che la sospensione del processo penale abbia ripercussioni negative sui diritti del danneggiato da reato. E' tuttavia singolare che la pretesa privata abbia miglior sorte di quella pubblica. L'interesse risarcitorio ha la meglio sull'interesse al perseguimento dei reati.

Si obietterà che, nel giudizio civile, si discute di debiti e crediti, non di pene, di avere e non di essere. E' vero, ma, nelle situazioni ipotizzate, gli eventuali debiti possono essere e spesso sono la conseguenza di un reato accertabile dal giudice civile. Si accetta, dunque, che l'alta carica sia giudicata responsabile di un reato solo per soddisfare l'interesse del danneggiato. Non per soddisfare l'interesse della collettività a veder sanzionato chi trasgredisce la norma penale. L'interesse pubblico può attendere.

Ammettiamo pure che per il presidente-convenuto, partecipare al processo civile sia assai meno impegnativo di quanto non sia per il presidente-imputato partecipare a un processo penale, specialmente se questo fosse già approdato alla fase dibattimentale. Non credo però che la scelta di sospendere il processo penale (e non quello civile) dipenda dal maggior impegno in quella partecipazione. Mi sembra più probabile che la scelta si giustifichi altrimenti.

Forse si è voluto evitare il maggior effetto stigmatizzante del processo penale rispetto a quello civile. Se così è, si tratta di calcolo miope, perché i fatti da accertare sarebbero gli stessi. Solo le conseguenze sarebbero diverse. Nella memoria depositata in vista della sent. 24/2004 il Presidente del Consiglio parlava di "inevitabili turbamenti conseguenti all'esercizio di ogni azione penale" (punto 2 del *Ritenuto in fatto*). Ma analoghi turbamenti dovrebbero accompagnare l'azione civile risarcitoria che punta all'accertamento di un reato.

E' verosimile che la sospensione del processo penale abbia la sua vera ragion d'essere nella volontà di evitare l'onta di una condanna all'alta carica dello Stato, pur con una sentenza non definitiva e, pertanto, ancora insuscettibile di applicazione. Senza dubbio, la condanna penale colpisce il presidente nel suo prestigio ben più di una condanna civile per un fatto di reato. Anche se, bisogna ammettere, l'onta non sarebbe la stessa per qualsivoglia illecito: ad esempio, una condanna (pur emessa da un giudice civile) per corruzione in atti giudiziari sarebbe percepita dall'opinione pubblica più gravemente di una condanna per ingiuria o diffamazione o per lesioni personali colpose.

Di per sé, la scelta di ammettere l'accertamento del reato a fini risarcitori e non a fini penali risulta forse incensurabile sul piano costituzionale. Essa appare tuttavia poco convincente e inopportuna sul piano politico.

#### 6. *La sospensione della prescrizione (comma 4)*

La sospensione del processo penale provoca l'automatica sospensione della prescrizione. Lo stabilisce il comma 4 dell'art. 1 l. 124/2008, con una disposizione puramente ripetitiva della generale previsione contenuta nell'art. 159 comma 1 c.p. In altre parole, anche se il citato comma 4 non fosse stato scritto, la prescrizione del reato sarebbe destinata a restar sospesa. Nessuno dubita, infatti, che siamo in presenza di una sospensione del processo penale "imposta da una particolare disposizione di legge".

Analogamente, l'art. 1 comma 3 della l. 140/2003 stabiliva che "Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale". Come si ricorderà, a questo comma fu estesa la declaratoria di illegittimità che colpì l'art. 1 della l. 140/2003 (sent. 24/2004), col possibile risultato, davvero paradossale, di far valere come periodo di prescrizione il tempo perso a causa della doverosa sospensione.

Così facendo, a mio avviso, la Corte è incorsa in un errore. A sostegno della segnalata estensione della declaratoria di illegittimità essa adduceva il rilievo che la norma relativa alla sospensione della prescrizione sarebbe priva di "autonomia applicativa". Indubbiamente è così. La norma (erroneamente) dichiarata illegittima è a tal punto priva di autonomia applicativa, che la si sarebbe dovuta applicare anche se non fosse stata scritta nella l. 140/2003. In realtà e come già detto, l'obbligo di sospendere la prescrizione non discendeva dall'art. 1 comma 3 l. 140/2003, bensì dalla generale disposizione dell'art. 159 comma 1 c.p. Il citato art. 1 comma 3 funge solo da richiamo di una norma collocata altrove (nell'art. 159 comma 1) e che – in quel contesto – la Corte cost. non poteva certo dichiarare illegittima. Qui non c'entrano per nulla gli effetti *ex tunc* della declaratoria di illegittimità.

Va da sé che, se cade la disposizione riguardante la sospensione del processo, pure la norma relativa alla sospensione della prescrizione non avrà in futuro occasione di essere applicata. *Simul stabunt, simul cadent*. Ma, per il passato, gli effetti sospensivi sulla prescrizione restano. Il processo penale ha subito una battuta d'arresto in forza di una norma che – mesi dopo – viene dichiarata illegittima. Siccome però quella norma – pur illegittima – ha provocato, di fatto, un'inevitabile stasi processuale, anche il tempo della prescrizione deve subire una sospensione.

Per questo è auspicabile che la Corte cost., qualora dovesse bocciare anche il c.d. lodo Alfano, non segua in questo l'esempio della sent. 24/2004 e si astenga dall'estendere la declaratoria di illegittimità al comma 4 dell'art. 1 l. 124/2008.